

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. II
N. 120

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

CONTRO IL DEPUTATO

I N G R A OPER IL REATO DI CUI AGLI ARTICOLI 595 E 57 DEL CODICE PENALE E 13 DELLA LEGGE
8 FEBBRAIO 1948, N. 47 (DIFFAMAZIONE A MEZZO DELLA STAMPA)TRASMESSA DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(AZARA)*Annunziata il 6 ottobre 1953*

*All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati
Roma*

Roma, 25 settembre 1953.

L'onorevole Pietro Ingrao è stato querelato dalla signora Siega Pierina per il reato di diffamazione per mezzo della stampa (articoli 57, 595, del Codice penale, e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47).

Poiché occorre, ai sensi dell'articolo 68, comma secondo, della Costituzione, l'autorizzazione a procedere di codesto Consesso, trasmetto la relativa richiesta, che è stata rinnovata dal Procuratore della Repubblica in Roma, con gli atti del procedimento (fascicolo n. 9152/1950 della Procura di Roma).

*Il Ministro
AZARA.*

*All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati
Roma*

Roma, 1° settembre 1953.

Con atto in data 27 giugno 1950 Siega Pierina, direttrice della Filanda Galli di Fano, ha sporto querela per diffamazione col mezzo della stampa contro l'onorevole Pietro Ingrao,

per avere questi, nella sua qualità di direttore responsabile del quotidiano *l'Unità*, pubblicato, nel n. 148 in data 23 giugno ultimo scorso di detto giornale, un articolo, di autore ignoto, intitolato: « Lo sfruttamento delle lavoratrici a Fano — Un'operaia della Filanda Galli querela la direttrice per percosse »; articolo che la querelante afferma essere gravemente lesivo della sua reputazione.

Lamenta in particolare la Siega che in detto articolo si affermi, contrariamente al vero, che alle operaie della filanda viene usato un trattamento ingiusto, inumano e pesante, che essa Siega aveva costretto le operaie a firmare un contratto capestro per un lavoro massacrante, che ne aveva licenziato alcune per motivi politici costringendole a firmare un foglio di licenziamento volontario, defraudandole, così, della metà delle ferie, che, infine, aveva percosso l'operaia Renzoni Enrica.

Poiché il fatto lamentato dalla Siega costituisce il reato di diffamazione aggravata col mezzo della stampa, ai sensi degli articoli 57, 595, primo, secondo e terzo comma del Codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, chiedo la prescritta autorizzazione a procedere.

*Il Procuratore della Repubblica
FORNARI.*